

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

Art. 17

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli IIAACCPP ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l' emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell' ente.

(1)

L' erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.

L' erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 15 allo IACP per interventi di recupero ha luogo con le stesse modalità e misure previste dall' articolo 84, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 68, L. R. 12/2009